

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 29/04/2022

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 55

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.2

OGGETTO: **Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'articolo 1 del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984, nonché dell'articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall'articolo 6 del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2020.*

INDICE

Premessa

- 1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio*
- 2. Iter istruttorio*
- 3. Calcolo della riduzione contributiva*
- 4. Cumulabilità della decontribuzione di cui al D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud*
- 5. Adempimenti delle Strutture territoriali*
- 6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziato per l'anno 2020*
- 7. Istruzioni contabili*

Premessa

Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, tra le varie misure a vantaggio delle imprese, è intervenuto sull'impianto a sostegno degli incentivi connessi ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), apportando rilevanti modifiche alla precedente disciplina dettata dall'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

In particolare, il citato articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996 prevede, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.

Il successivo comma 4-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 240, lett. c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone che tale limite, a decorrere dall'anno 2017, è pari a euro 30 milioni annui.

Con i decreti interministeriali 7 luglio 2014, n. 83312, e 14 settembre 2015, n. 17981, sono stati disciplinati i criteri di ammissione alla riduzione contributiva di cui all'articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese interessate, a valere sulle risorse stanziato per gli anni 2014, 2015 e 2016 [\[1\]](#).

Con il decreto interministeriale 27 settembre 2017, n. 2, sono state rideterminate le modalità e le regole di accesso alla riduzione contributiva per le imprese che stipulino ovvero abbiano in corso contratti di solidarietà ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ovvero dell'articolo 21, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[2].

Con la circolare n. 18/2017 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive disciplinate dal citato D.I. n. 2/2017.

Con la presente circolare si illustrano le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2020.

1. Ambito soggettivo di applicazione. Misura e durata dello sgravio

Tenuto conto delle abrogazioni disposte dall'articolo 46 del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale, laddove le disposizioni di legge o regolamentari dispongono un rinvio alle disposizioni ivi abrogate, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del medesimo decreto, per l'anno 2020 destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre 2020 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

2. Iter istruttorio

Completata l'istruttoria delle istanze, la Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha adottato i provvedimenti di ammissione alla riduzione contributiva, per l'importo massimo indicato in ciascuna istanza.

L'Istituto, tenuto alla quantificazione dell'onere effettivo derivante dalla riduzione contributiva richiesta dalle imprese ammesse allo sgravio, può svolgere compiutamente i relativi controlli solo con riferimento a periodi per i quali siano state inviate ed elaborate le denunce Uniemens, recanti le informazioni sulla retribuzione imponibile, sulla contribuzione obbligatoria versata e sulle prestazioni di CIGS conguagliate, riferite ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro concordata nei contratti di solidarietà.

Per quanto attiene, in particolare, alla verifica delle prestazioni di CIGS conguagliate, si richiama l'articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, secondo cui il conguaglio delle integrazioni salariali erogate dalle aziende autorizzate deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Tanto premesso, si forniscono le indicazioni e le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva di cui al D.L. n. 510/1996 alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021 (Allegato n. 1).

Le predette aziende usufruiranno delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte al successivo paragrafo 5.

Le altre aziende, non indicate nell'elenco allegato alla presente circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni.

Con riguardo all'effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile.

Fermo il predetto limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite al successivo paragrafo 3.

3. Calcolo della riduzione contributiva

Come già illustrato nelle precedenti circolari pubblicate dall'Istituto in materia [\[3\]](#), la riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dall'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

L'applicazione del beneficio in parola rimane subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

4. Cumulabilità della decontribuzione di cui al D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, con il beneficio contributivo Decontribuzione Sud

Il beneficio contributivo di cui al D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, secondo l'orientamento affermato nella circolare n. 192/1994 e ribadito nelle successive circolari in materia, è stato considerato incompatibile con altri benefici contributivi previsti, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento; pertanto, per i lavoratori per i quali l'impresa ha fruito del predetto esonero, non è stato possibile cumulare altre agevolazioni contributive.

Al riguardo, si osserva che, al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l'articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha riconosciuto ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), un esonero dal versamento dei contributi (c.d. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL, per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020; tale esonero è stato successivamente esteso dall'articolo 1, comma 161 e successivi, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), fino al 31 dicembre 2029, con la previsione di una diversa modulazione dell'intensità della misura, ed escludendo dal beneficio i soggetti individuati all'articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

Il beneficio contributivo Decontribuzione Sud, come anche chiarito dall'Istituto, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta [\[4\]](#) e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altre disposizioni.

Pertanto, in assenza di un espresso divieto di cumulo sancito dal D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, e tenuto conto delle pesanti conseguenze economiche scaturenti dalla perdurante emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno colpito, in misura particolare, le imprese operanti nei territori indicati dall'articolo 27 del D.L. n. 104/2020 - acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - si chiarisce che le imprese ubicate nei predetti territori possono cumulare l'esonero contributivo di cui all'articolo 6, comma 4, D.L. n. 510/1996.

Quindi, le imprese che intendono usufruire dell'esonero contributivo ai sensi del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, per i medesimi lavoratori per i quali abbiano già fruito della Decontribuzione Sud, sono tenute a calcolare e applicare il predetto esonero sulla contribuzione residua datoriale.

5. Adempimenti delle Strutture territoriali

La procedura per il conseguimento della riduzione contributiva deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura competente, accertata sulla base della documentazione prodotta dall'azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva, provvederà ad attribuire alla posizione aziendale il

codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996".

6. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di compilazione del flusso. Aziende destinatarie di decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva finanziata con le risorse stanziare per l'anno 2020

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali in oggetto (Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleACredito>, inseriranno il codice causale di nuova istituzione "**L983**", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020";
- nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

In conformità a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. del 7 ottobre 1993, le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

7. Istruzioni contabili

La contabilizzazione degli oneri relativi agli sgravi contributivi per i contratti di solidarietà in argomento, a valere sulle risorse statali stanziare per l'anno 2020 e contraddistinti in Uniemens con il codice causale "**L983**", secondo le istruzioni riportate nel precedente paragrafo, avverrà nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), al seguente conto di nuova istituzione:

GAW37350 - Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi del D.L. n. 726/1984 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 863/1984 o del D.lgs n. 148/2015, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 – anno 2020.

Come di consueto, la gestione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei relativi oneri sostenuti dall'Istituto, è di competenza della Direzione generale.

Si riporta nell'Allegato n. 2 la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Cfr. le circolari n. 153/2014, n. 77/2016, n. 65/2017 e n. 165/2017 (la circolare n. 98/2018 si riferisce allo stanziamento relativo all'anno 2017).

[2] Per l'illustrazione della disciplina introdotta dal D.I. n. 2/2017 si rinvia alle circolari n. 98/2018 e n. 133/2019.

[3] Cfr. le circolari n. 192/1994, n. 178/1999, n. 153/2014, n. 98/2018, n. 133/2019 e n. 100/2020.

[4] Cfr. le circolari n. 122/2020 e n. 33/2021.

Allegato n. 1

Matricola	Codice Fiscale	Denominazione	Periodi autorizzati	Numero e data del decreto
5008193996	8245890010	MASERATI SPA	Dal 01-03-19 al 31-01-20	N. 10 del 17-02-21
7072128337	10294081004	FCF Soc coop	Dal 01-11-20 al 31-01-21	N. 9 del 17-02-21
5524321819	MNTPTR67H29G273W	MON.TEL DI MONTESANTO PIETRO	Dal 05-03-19 al 04-03-20	N. 11 del 17-02-21
6805474747	02884580362	DOMUS LINEA SRL	Dal 20-12-19 al 29-02-20	N. 13 del 17-02-21
7047901118	08218321001	LITOSUD S.R.L. AD SOCIO UNICO	Dal 01-01-18 al 23-03-20	N. 14 del 17-02-21
2400050029	00190490136	LA PROVINCIA DI COMO SPA	Dal 02-02-19 al 01-02-20	N. 17 del 17-02-21
1201254472	01873990160	SESAAB SPA	Dal 02-03-19 al 01-03-20	N. 15 del 17-02-21
7047403289	00051570893	SOCIETA' ITALIANA PETROLI SPA	Dal 01-08-19 al 29-03-20	N. 18 del 24-02-21
7024344866	06633080582	SNEM SPA	Dal 30-09-19 al 27-12-19	N. 19 del 24-02-21
7072128337	10294081004	FCF MULTISERVICE	Dal 05-10-20 al 31-01-21	N. 21 del 24-02-21
7047901118	08218321001	LITOSUD S.R.L. AD SOCIO UNICO	Dal 01-10-18 al 31-12-18	N. 22 del 24-02-21
7064520389	10339361007	TEDESCHI SRL	Dal 01-10-20 al 31-12-20	N. 23 del 24-02-21
8403758638	01767460262	MASTELLA SRL	Dal 16-12-19 al 14-12-20	N. 24 del 24-02-21
5130360411	07932510634	ALGESE 2 SCARL	Dal 20-01-20 al 19-01-21	N. 25 del 24-02-21
7070268541	13659081007	ALESSANDRO TEDESCHI SERVIZI SRL	Dal 01-01-19 al 31-12-19	N. 26 del 24-02-21
2010207626	10391540969	SERVIZI LOGISTICA CAMPANIA SRLS	Dal 01-02-19 al 31-01-20	N. 29 del 05-03-21
0200801597	00149790065	LINCLALOR SPA	Dal 02-01-19 al 18-10-19	N. 28 del 05-03-21
5136818947	04754201210	GSN SRL	Dal 16-12-19 al 15-12-20	N. 30 del 05-03-21
0919086278	06448400728	BRIO GROUP scarl	Dal 01-02-20 al 31-12-20	N. 31 del 05-03-21
4205001158	00353260946	MAGNA CLOSURES SPA	Dal 01-01-20 al 15-03-20	N. 32 del 05-03-21
8713411647	03280520127	Whirlpool R&D S.r.l. Società a Socio Unico	Dal 01-01-19 al 31-12-19	N. 33 del 05-03-21
7070268541	13659081007	ALESSANDRO TEDESCHI SERVIZI srl	Dal 01-01-20 al 31-12-20	N. 34 del 05-03-21
5140058470	03720121205	NUOVA IDEA SRL	Dal 01-11-20 al 31-01-21	N. 36 del 05-03-21
0606130914	01763740444	FLORENS SHOES SRL	Dal 15-04-19 al 14-04-20	N. 37 del 05-03-21
4303662426	01731740468	PCMC SPA società unico azionista	Dal 14-10-19 al 29-03-20 Dal 06-07-20 al 30-08-20	N. 38 del 12-03-21
7033313660	03534681006	MARIO GUERRUCCI SRL	Dal 03-12-19 al 16-03-20	N. 39 del 12-03-21
3803282079	01465930665	LFOUNDRY SRL	Dal 01-01-19 al 24-03-20	N. 40 del 12-03-21
2111719295	07880310631	ARTEMIDE GLOBAL SERVICE SRL	Dal 16-12-19 al 15-03-20 Dal 18-05-20 al 16-02-21	N. 42 del 12-03-21
6206219372	01686120492	PROFER società cooperativa a responsabilità limitata	Dal 11-11-19 al 10-11-20	N. 43 del 12-03-21
6702877814	01610240804	BUONAFEDE S.R.L.	Dal 03-12-19 al 02-12-20	N. 44 del 12-03-21
7064620197	13358381005	GESTIONA LOGISTICA DEPOSITI SRL	Dal 01-01-20 al 31-10-20	N. 45 del 12-03-21
0606484585	01128030440	CALZATURIFICIO ROSSI SRL	Dal 01-02-19 al 31-10-19	N. 46 del 12-03-21
6206219372	01686120492	PROFER SCARL	Dal 01-02-20 al 31-01-21	N. 47 del 12-03-21
5138398694	06764520638	CONSORZIO STABILE EUROPEO MULTISERVICE	Dal 01-11-19 al 15-12-19	N. 48 del 16-03-21
1318865552	03722971201	REKEEP RAIL SRL	Dal 20-11-18 al 19-11-19	N. 50 del 16-03-21
2109669874	04667580874	GH CATANIA SRL	Dal 11-02-20 al 15-03-20	N. 52 del 16-03-21
5002811740	01014730368	IND. CERAMICHE PIEMME S.P.A.	Dal 09-12-19 al 31-01-20	N. 54 del 16-03-21
8126877155	06515500012	MARELLI SUSPENSION SYSTEMS ITALY SPA	Dal 01-01-20 al 11-03-20	N. 57 del 16-03-21
6402788418	01063750762	FCA Melfi s.r.l.	Dal 01-01-20 al 11-03-20	N. 56 del 16-03-21
8121050401	07973780013	FCA ITALY SPA	Dal 01-11-19 al 11-03-20 Dal 16-07-20 al 31-08-20	N. 58 del 16-03-21
5008193996	08245890010	MASERATI SPA	Dal 01-02-20 al 01-03-20 Dal 08-06-20 al 21-06-20 Dal 20-07-20 al 30-08-20	N. 59 del 16-03-21
0918218018	07641650721	GH PUGLIA SPA	Dal 01-11-19 al 15-03-20 Dal 28-12-20 al 11-01-21	N. 60 del 16-03-21
6206219372	01686120492	PROFER SCARL	Dal 09-06-20 al 31-12-20	N. 62 del 16-03-21
7072128337	10294081004	FCF MULTISERVICE SCARL	Dal 17-03-20 al 31-05-20 Dal 20-07-20 al 03-10-20	N. 64 del 22-03-21
8121050401	07973780013	FCA ITALY SPA	Dal 16-12-19 al 01-03-20 Dal 08-06-20 al 19-07-20	N. 65 del 22-03-21
8121050401	07973780013	FCA Italy SPA	Dal 01-07-19 al 31-01-20	N. 66 del 22-03-21
8121050401	07973780013	FCA Italy SPA	Dal 01-07-19 al 31-10-19	N. 70 del 22-03-21
6204268062	04773200011	PIAGGIO & C.SPA	Dal 21-10-19 al 17-01-20	N. 68 del 22-03-21
6706253513	06106180489	SISTEMI INTEGRATI SRL	Dal 03-03-20 al 31-07-20	N. 69 del 22-03-21
5130360411	07932510634	ALGESE2 S.C. SCARL	Dal 01-04-19 al 31-12-19	N. 72 del 22-03-21
8121050401	07973780013	FCA ITALY SPA	Dal 01-02-20 al 05-03-20 Dal 26-06-20 al 04-08-20 Dal 02-09-20 al 09-10-20	N. 71 del 22-03-21
1202404892	00603940164	OKBABY SRL	Dal 06-05-19 al 22-03-20	N. 75 del 25-03-21
7072128337	10294081004	FCF MULTISERVICE SCARL	Dal 01-02-20 al 15-03-20	N. 74 del 25-03-21
5138304059	08466901009	I.C. SERVIZI S.R.L.	Dal 01-06-19 al 31-05-20	N. 77 del 25-03-21
2208717465	10902830966	ZENITH SERVICE GROUP SPA	Dal 11-07-19 al 06-09-19	N. 76 del 25-03-21
0606814720	03866680618	FIB SRL	Dal 01-01-20 al 31-12-20	N. 78 del 25-03-21
6402788418	01063750762	FCA MELFI S.R.L.	Dal 01-11-19 al 31-12-19	N. 80 del 25-03-21
6706253513	06106180489	SISTEMI INTEGRATI SRL	Dal 25-07-20 al 31-10-20	N. 82 del 25-03-21
6206219372	01686120492	PROFER SCARL	Dal 26-06-20 al 31-12-20	N. 83 del 25-03-21
5140058470	03720121205	NUOVA IDEA SRL	Dal 25-07-20 al 31-10-20	N. 84 del 25-03-21
2208717465	10902830966	ZENITH SERVICE GROUP SPA	Dal 20-09-19 al 15-03-20 Dal 05-07-20 al 07-01-21	N. 85 del 25-03-21
2208717465	10902830966	ZENITH SERVICE GROUP SPA	Dal 07-09-19 al 15-03-20 Dal 19-07-20 al 03-01-21	N. 88 del 25-03-21
6206219372	01686120492	PROFER SCARL	Dal 23-03-20 al 23-06-20	N. 89 del 25-03-21
6706253513	06106180489	SISTEMI INTEGRATI SRL	Dal 01-11-20 al 31-01-21	N. 90 del 25-03-21
2305323080	04766620282	SERVICE KEY SPA	Dal 17-12-18 al 16-12-19	N. 92 del 25-03-21
2305323080	04766620282	SERVICE KEY SPA	Dal 01-08-19 al 15-03-20 Dal 19-07-20 al 03-12-20	N. 93 del 25-03-21
2208717465	10902830966	ZENITH SERVICE GROUP SPA	Dal 10-07-19 al 19-09-19	N. 91 del 25-03-21
1512229534	02151850985	RIVETTI GIUSEPPE & C. S.A.S.	Dal 01-04-19 al 31-03-20	N. 96 del 02-04-21
1318865552	03722971201	REKEEP RAIL SRL	Dal 20-11-19 al 22-03-20 Dal 29-06-20 al 30-09-20 Dal 01-11-20 al 25-02-21	N. 97 del 02-04-21
092058774	05636330721	T.D.S. GROUP SCARL	Dal 01-12-19 al 31-05-20	N. 100 del 02-04-21
0919185379	13055211000	DIEM SRL	Dal 01-12-19 al 31-05-20	N. 98 del 02-04-21

Matricola	Codice Fiscale	Denominazione	Periodi autorizzati	Numero e data del decreto
5128818535	06231111219	SERFER CALABRIA SOC COOP	Dal 01-08-19 al 03-07-20	N. 101 del 02-04-21
0306874420	03426950121	Whirlpool Italia S.r.l.	Dal 01-01-19 al 22-03-20 Dal 28-06-20 al 09-07-20 Dal 27-12-20 al 29-12-20	N. 94 del 02-04-21
6206219372	01686120492	PROFER SCARL	Dal 09-03-20 al 08-06-20	N. 102 del 02-04-21
1318865552	03722971201	REKEEP RAIL SRL	Dal 01-11-18 al 31-10-19	N. 103 del 02-04-21
1318865552	03722971201	REKEEP RAIL SRL	Dal 01-11-19 al 22-03-20 Dal 29-06-20 al 30-09-20 Dal 01-11-20 al 06-02-21	N. 104 del 02-04-21
6206219372	01686120492	PROFER SCARL	Dal 16-03-20 al 30-04-20	N. 105 del 02-04-21
8126877155	06515500012	MARELLI SUSPENSION SYSTEMS ITALY SPA	Dal 01-11-19 al 31-12-19	N. 106 del 02-04-21
0919185379	13055211000	DIEM SRL	Dal 12-02-19 al 11-02-20	N. 108 del 02-04-21
0919185379	13055211000	DIEM SRL	Dal 01-06-20 al 30-11-20	N. 107 del 02-04-21
0802907060	01779960648	SCAME MEDITERRANEA S.P.A.	Dal 05-06-19 al 10-02-20	N. 111 del 21-04-21
7072128337	10294081004	FCF MULTISERVICE SCARL	Dal 25-07-20 al 31-10-20	N. 112 del 21-04-21
1709343878	03515730921	GH CAGLIARI SRL	Dal 01-11-19 al 10-12-19	N. 113 del 21-04-21
7208686290	00310180351	COOPSERVICE SPA	Dal 06-08-19 al 05-12-19	N. 115 del 21-04-21
2305323080	04766620282	SERVICE KEY SPA	Dal 17-12-19 al 15-03-20 Dal 17-05-20 al 16-02-21	N. 114 del 21-04-21
7208686290	00310180351	COOPSERVICE SPA	Dal 01-05-20 al 31-10-20	N. 116 del 21-04-21
8141707264	02113890012	BONI SPA	Dal 31-08-20 al 31-12-20	N. 117 del 21-04-21
6706007134	04766620282	SERVICE KEY SPA	Dal 20-09-19 al 15-03-20 Dal 01-07-20 al 04-09-20	N. 130 del 05-05-21
8141707264	02113890012	BONI SPA	Dal 01-02-20 al 31-01-21	N. 126 del 05-05-21
2705690788	02406160040	FRI.TECH. S.R.L. UNIPERSONALE SRL	Dal 07-10-19 al 06-06-20	N. 125 del 05-05-21
0907606925	03513760722	NATUZZI SPA	Dal 01-07-19 al 31-12-19	N. 124 del 05-05-21
7054160838	10030101009	SOLUTIONS42 SRL	Dal 11-03-20 al 10-03-21	N. 123 del 05-05-21
0907606925	03513760722	NATUZZI SPA	Dal 01-01-20 al 20-03-20	N. 122 del 05-05-21
750240627	00889490520	A.S.F. ENTERPRISE S.R.L.	Dal 03-12-18 al 02-12-19	N. 119 del 05-05-21
0301077273	00092270420	SILGA S.P.A.	Dal 01-12-19 al 22-01-20	N. 120 del 05-05-21
4980306918	13401220150	CONFORAMA ITALIA S.P.A.	Dal 13-09-19 al 12-11-19	N. 121 del 05-05-21
6800716099	00140130352	O.M.IELLI GIANFRANCO SRL	Dal 01-01-20 al 22-03-20	N. 118 del 05-05-21
092058774	05636330721	T.D.S. GROUP SCARL	Dal 01-06-20 al 30-11-20	N. 136 del 25-05-21
7061665845	05204011216	GH ACS SRL	Dal 06-04-19 al 15-03-20 Dal 16-11-20 al 06-12-20	N. 138 del 25-05-21
7069828697	07422281001	CONS. ST. EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI SCARL	Dal 01-12-19 al 28-02-20	N. 139 del 25-05-21
6706252008	03520650486	C.I.S. COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI SCARL	Dal 02-03-20 al 31-07-20	N. 140 del 25-05-21
8815534783	03332780273	GRUPPO SERVIZI AMBIENTI METROPOLITANI SRL	Dal 16-12-18 al 15-12-19	N. 142 del 11-06-21
1303356203	00534140371	TECNOFORM S.P.A.	Dal 01-03-20 al 18-09-20	N. 143 del 11-06-21
8307471239	00505590224	MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO SPA	Dal 04-12-19 al 31-03-20	N. 145 del 11-06-21
7026473164	07277450156	CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED Società costituita in base a leggi di altro stato	Dal 16-03-20 al 31-08-20	N. 146 del 11-06-21
9301400034	00298370933	GRAPHISTUDIO S.P.A.	Dal 01-02-20 al 20-03-20	N. 148 del 11-06-21
7047016674	06902391009	QATAR AIRWAYS LINEE AEREE DEL QATAR Q.C.S.C. Società costituita in base a leggi di altro Stato	Dal 06-04-20 al 30-08-20	N. 147 del 11-06-21
9301400034	00298370933	GRAPHISTUDIO S.P.A.	Dal 04-02-19 al 31-10-19	N. 149 del 11-06-21
1313835251	00282020379	COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI SCARL	Dal 13-03-20 al 31-03-20	N. 150 del 11-06-21
4403651012	01592980435	UNIFRUTTI DISTRIBUTION SPA	Dal 01-02-20 al 31-05-20	N. 153 del 30-07-21
7208686290	00310180351	COOPSERVICE SCPA	Dal 01-02-20 al 03-04-20	N. 155 del 08-09-21
7208686290	00310180351	COOPSERVICE SCPA	Dal 01-11-19 al 31-01-20	N. 156 del 08-09-21
7208686290	00310180351	COOPSERVICE SCPA	Dal 19-11-20 al 28-02-21	N. 157 del 08-09-21
606082323	00757210448	VIRGILI VITTORIO SRL	Dal 01-10-19 al 15-03-20	N. 158 del 08-09-21
8709713986	02321650125	DANOR SRL	Dal 08-04-19 al 08-03-20	N. 159 del 08-09-21
5132718236	05943490630	AERRE SRL	Dal 01-01-20 al 14-01-20	N. 160 del 08-09-21
1317069319	03236891200	AEPI INDUSTRIE SRL	Dal 03-02-20 al 19-04-20	N. 161 del 08-09-21
5137751265	04776461008	RAPIDA SERVICE S.R.L.	Dal 01-03-19 al 30-11-19	N. 167 del 29-09-21
7059264186	10332821007	MICRO CENTER S.P.A.	Dal 01-04-20 al 31-03-21	N. 169 del 29-09-21
8133272455	93026890017	VODAFONE ITALIA S.P.A.	Dal 01-05-20 al 31-10-20	N. 170 del 29-09-21
5129700646	06576611211	GIERRE S.R.L.	Dal 01-01-20 al 31-03-20	N. 171 del 29-09-21
5129700646	06576611211	GIERRE SRL	Dal 01-01-20 al 23-09-20	N. 172 del 29-09-21
804219114	02362380640	ITALPACK CARTONS S.R.L.	Dal 05-09-19 al 04-03-20	N. 173 del 29-09-21
2010207626	0391540969	SERVIZI LOGISTICA CAMPANIA S.R.L.	Dal 01-02-20 al 29-02-20 Dal 05-07-20 al 27-09-20 Dal 14-11-20 al 14-01-21	N. 175 del 11-10-21
7208686290	00310180351	COOPSERVICE Scpa	Dal 08-05-19 al 29-02-20 Dal 05-07-20 al 31-07-20 Dal 27-09-20 al 06-11-20	N. 176 del 11-10-21
5521021088	04048740825	GAMAC GROUP A SOCIO UNICO S.R.L.	Dal 01-02-20 al 31-01-21	N. 177 del 11-10-21

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW37350
Denominazione completa	Sgravi di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell'art. 1, del D.L. n. 726/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 - art. 21, c.1, lett. c) del D. Lgs. n. 148/2015. Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Economia e delle Finanze n. 2 del 27/09/2017 - anno 2020
Denominazione abbreviata	SGRAVI CTR.CONTR.SOLID.ART.1.L.863/84-ANNO 2020.